



Comune di Camporotondo di Fiastrone

Provincia di Macerata

62020 - Piazza San Marco, 2 - ☎ 0733907153 📠 0733907359

P.Iva 00243720430

PEC: comune.camporotondodifiastrone@legalmail.it

COPIA DI DETERMINAZIONE

UFFICIO SEGRETERIA

DETERMINAZIONE NUMERO 78 DEL 29-11-2021 REG.GENERALE N.114

OGGETTO: Affidamento in concessione del Servizio di Riscossione coattiva di tutte le Entrate tributarie e extra tributarie dell'Ente - Ditta STEP Srl di Sorso Anni 2022-2023-2024.

L'anno duemilaventuno il giorno ventinove del mese di novembre,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali n. 267/2000, il quale disciplina l'attribuzione ai dirigenti di tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con atti di indirizzo dall'organo politico;

VISTO l'art. 97, comma 4, lettera d), del medesimo T.U. secondo cui al Segretario Comunale compete oltre alle funzioni istituzionali stabilite dalla legge, ogni altra funzione assegnatagli dal Sindaco, dallo Statuto e dai Regolamenti comunali;

VISTO il decreto del Sindaco n. 6 del 01/07/2019 con il quale si è provveduto a nominare, con decorrenza dal 01/07/2019, il Segretario Comunale Dott.ssa Giuliana SERAFINI Responsabile dell'Area Amministrativa e di Vigilanza – Servizio affari generali istituzionali, Segreteria, Servizi demografici, Statistici, Elettorali, Servizi socio assistenziali e scolastici, Servizi culturali, di Polizia Municipale e Commercio, con attribuzione delle funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

Premesso che questo Ente ha la necessità di esternalizzare come per gli anni precedenti, il servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extra tributarie, data l'impossibilità da parte degli Uffici di procedere alla gestione diretta del servizio di cui trattasi causa:

- dell'indisponibilità di personale adeguato a garantire la funzionalità del servizio in quanto i carichi di lavoro non consentono alle unità presenti di poter effettuare in piena autonomia l'attività e le funzioni proprie per la gestione dei tributi ed in particolare della delicata fase di riscossione coattiva delle entrate in sofferenza dell'Ente certe, liquide ed esigibili;

- dei costi, comunque, connessi alla gestione che non sono proporzionati alla resa economica;

Ritenuto che:

- occorre perseguire obiettivi di efficacia ed efficienza nell'azione amministrativa, oltre che di semplificazione dei procedimenti amministrativi;
- risulta necessario non appesantire le procedure;
- nel caso di specie sussistono le condizioni e le dovute motivazioni per procedere ad un affidamento diretto, anche tenendo conto della particolarità della prestazione richiesta;

Vista la propria Determina n. 20 del 24/03/2017, con la quale veniva affidato alla Società STEP s.r.l. di Sorso (SS), il servizio di riscossione coattiva di tutte le entrate comunali in sofferenza per il periodo dal 2017 al 2019, ad oggi scaduto;

Vista la proposta che la Società STEP s.r.l. con sede in Via Antonio Gramsci n. 28 – 07037 Sorso (SS) ha presentato a questo Comune, acquisita al Prot.n. 4510 del 05/11/2021, nella quale si dichiara disponibile ad effettuare il servizio in concessione della riscossione coattiva delle entrate comunali che viene sintetizzata nei termini riportati di seguito:

- richiesta di un aggio percentuale sulle riscossioni effettuate in misura del 9,75 % (oltre IVA);
- riconoscimento, a favore del concessionario, di un importo forfettario per ciascuna pratica affidata pari ad € 8,00 (oltre IVA);
- Gestione del contenzioso, compresa sino al II^o grado. In caso di soccombenza per motivi imputabili a carenze riconducibili agli atti prodromici, rimborso integrale da parte dell'Ente;
- Rendicontazione, compresa nel servizio;
- Applicativo Web service, compreso nel servizio e concesso in comodato gratuito all'Ente per tutta la durata del servizio;
- Durata del contratto anni tre anni con decorrenza dalla data di affidamento;«finerinn»

Preso atto che le competenze del concessionario saranno determinate sulle somme riscosse, senza pertanto un esborso diretto da parte dell'Ente;

Dato atto che l'applicazione obbligatoria del MEPA (comma 450 l. n. 296/2006) ovvero dei canali telematici territoriali trova luogo, per regola generale, in relazione a tutti gli acquisti della PA, come del resto ripetuto più volte dalla Corte dei Conti (con particolare riferimento anche agli acquisti in economia: cfr. tra le varie Sez. Marche n. 17/2013; Sez. Lombardia n. 92/2013; v. anche CDS n. 3/2013). **Ma per tale stessa ragione non trovi luogo invece in relazione agli affidamenti in concessione di servizi, dal momento che in tale ipotesi non si ravvisa un vero e proprio “acquisto” di un servizio destinato al comune poiché la prestazione è rivolta direttamente agli utenti che ne sopportano anche i costi, mentre la controprestazione è costituita dal diritto di gestire il servizio in chiave produttiva (v. anche ANAC det. n. 11/2015).**

Considerato che la suddetta proposta può ritenersi congrua nel rapporto qualità/prezzo poiché consente al Comune di ricevere dal Concessionario un servizio completo riferito alla procedura di recupero coattivo di tutte le entrate comunali in sofferenza definitive, certe, liquide ed esigibili;

Tenuto conto che la Società effettua servizi analoghi in vari comuni ed è presente in zona in molteplici Enti nella gestione di analoghi servizi di accertamento e riscossione e garantisce, quindi, la necessaria e costante presenza sul territorio, nonché la perfetta conoscenza dello stesso;

Dato atto che, nel caso specifico, trattasi di affidamento il cui valore è complessivamente inferiore ad €. 139.000,00 come direttamente rilevabile dall'esame dei contenuti economici riferiti agli esercizi precedenti e, quindi, è possibile procedere direttamente al conferimento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture", così come modificato dalla Legge 120/2020, e successivamente implementato dalle disposizioni contenute nel D.L. n. 77/2021, il quale stabilisce che è possibile procedere ad affidamento diretto di beni e servizi per un importo fino ad € 139.000,00;

Ritenuto conveniente per l'Ente, nell'esercizio delle facoltà concesse dal citato art. 36, comma 2, lettera a) del citato Codice dei contratti pubblici, così come modificato dalla Legge 120/2020, procedere all'affidamento diretto del servizio di cui trattasi a Società di fiducia per i sopraesposti motivi;

Richiamato l'articolo 52 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446 il quale prevede la possibilità di esternalizzare i servizi di gestione, accertamento e riscossione delle entrate tributarie ed extra tributarie dell'Ente affidandoli a società iscritte all'Albo Nazionale dei Concessionari per la Riscossione delle entrate dei Comuni, appositamente istituito ai sensi dell'articolo 53 del D.Lgs. n. 446/1997;

Accertato che la società STEP Srl è iscritta col n. 139, in categoria pertinente per il Comune affidatario (secondo quanto previsto dall'art. 3-bis, Legge 22/05/2010, n. 73), nell'Albo Nazionale dei soggetti abilitati ad effettuare attività di accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate degli Enti Locali, istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 53, D.Lgs. 15/12/1997, n. 446;

Ritenuto, quindi, di dover affidare alla Società STEP Srl la riscossione coattiva delle entrate in sofferenza dell'Ente;

Visto l'allegato Capitolato d'oneri per l'affidamento del servizio in oggetto che si compone di n.26 articoli e disciplina l'oggetto e la durata della concessione, la gestione del servizio, le eventuali prestazioni aggiuntive e le modalità di determinazione del corrispettivo, unitamente all'offerta tecnico economica prodotta dalla STEP;

Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione;

Viste le disposizioni recate dall'art. 9, comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. 01/07/2009, n. 78, convertito con modificazioni nella L. 102 del 03/08/2009, che introduce l'obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, si dà atto che:

- mentre l'aggio da pagare al Concessionario viene quantificato per la durata dell'affidamento in massimo Euro 139.000,00 più Iva
- a seguito di verifica preventiva il programma dei conseguenti pagamenti risulta compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica,

in quanto trattasi di spesa corrente il cui pagamento avverrà previa presentazione di fattura;

Ritenuto di attivare le procedure necessarie onde conseguire nei tempi e con le modalità ritenute migliori gli obiettivi che l'Ente si è posti;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Visto in particolare il Documento Unico di Regolarità contributiva acquisito mediante accesso al sistema DURC online messo a disposizione da INPS e INAIL;

Visti:

- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e in particolare il D.Lgs. 77/2021.

Dato atto che per il servizio di cui trattasi è stato richiesto il CIG sul portale dell'Autorità di vigilanza dei contratti pubblici CIG: **ZF433E6C40**;

Accertato che non sussistono conflitti di interesse con i soggetti con cui si instaura il rapporto contrattuale derivante dal presente provvedimento;

Ritenuti i prezzi offerti congrui ed in linea con quelli sin qui applicati;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;

Vista la Delibera di Giunta Municipale n. 55 del 19/10/2021 avente ad oggetto: “*Affidamento Riscossione coattiva delle Entrate comunali – Atto di indirizzo*”;

Dato atto che il sottoscritto, in ordine al presente provvedimento, ne ha controllato preventivamente la regolarità tecnica e ne attesta, ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Tutto ciò premesso;

DETERMINA

1. La premessa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e ne costituisce ampia motivazione ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 241/1990 e s.m.i.;
2. Di approvare il Capitolato d'onori per l'affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva di tutte le entrate comunali;

3. Di dare atto che la durata di tre anni della concessione decorre dal 01.01.2022 al 31.12.2024;
4. Di procedere, per le motivazioni espresse in narrativa, all'affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva di tutte le entrate tributarie e patrimoniali del comune di Camporotondo di Fiastrone, alla Società STEP Srl - Servizi e Tecnologie Enti Pubblici avente Sede legale: via Antonio Gramsci 28 - 07037 Sorso SS - Partita IVA 02104860909 - Iscritta n. 139 dell'Albo Concessionari Riscossione Ministero Economia;
5. Di dare atto che la proposta della società STEP SRL per Riscossione coattiva prevede:
 - per l'attività di riscossione coattiva oggetto della presente concessione il Comune riconosce al Concessionario, IVA esclusa, così determinato:
 - € 8,00 (euro otto/00) quale diritto fisso per ogni pratica gestita – a carico dell'utente;
 - aggio del 9,75% (nove/75 per cento), calcolato sulle somme effettivamente riscosse (al netto delle spese di notifica e di procedura);E che la proposta prevede altresì servizi aggiuntivi a titolo gratuito quali:
 - sportello telefonico dedicato per il contribuente;
 - fruizione accesso alla procedura gestionale per l'Ente.
6. Di dare atto che, in relazione alla natura non predeterminabile con certezza del valore dell'affidamento dipendente dalle somme che verranno effettivamente riscosse e recuperate, il valore delle somme a favore della STEP SRL viene stimato per la durata dell'affidamento in € 1.200,00 + IVA circa per la durata della concessione;
7. Di imputare e registrare la spesa derivante dalla presente al Codice di Bilancio 01.02-1.03.02.05.000 (ex Cap. 82/1) del Bilancio Previsionale 2021/2023;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Giuliana Serafini

PARERI SULLA PROPOSTA DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE

UFFICIO RAGIONERIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art.151, comma 4 del T.U. n. 267 del 18.08.2000, il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, attesta che l'impegno di spesa assunto con la determina in esame, ha la relativa COPERTURA FINANZIARIA.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO RAGIONERIA
F.to Dott.ssa Giuliana Serafini

Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile dell'atto:

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa (art.147-bis D.Lgs.n.267/2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Giuliana Serafini

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria (art.147-bis D.Lgs.n.267/2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Giuliana Serafini

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

- che la presente determina:

É stata pubblicata all'Albo Comunale dal 29-11-2021 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

É stata pubblicata all'Albo Pretorio Telematico sul sito ufficiale del comune www.comune.camporotondodifiastrone.mc.it il 29-11-2021

Camporotondo di Fiastrone li 29-11-2021

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
F.to Rita Consoli

ESECUTIVITÀ DELL'ATTO

La presente determinazione, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico n. 267/2000, è divenuta esecutiva il giorno 29-11-2021 con l'apposizione dell'attestazione di copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Giuliana Serafini

È copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo ai sensi dell'art.14 legge 15/1968.

Dalla residenza municipale li 29-11-21

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Giuliana Serafini

IL SEGRETARIO COMUNALE

*F.to Dott.ssa Giuliana Serafini

* Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs n. 39/93.
